

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 33-7300

**Disciplina della riproduzione animale. Modifica delle istruzioni per l'applicazione in Piemonte del D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30 del 15 gennaio 1991 concernente la disciplina della riproduzione animale", approvato con D.G.R. n. 36-10017 del 10/11/2008.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 15 gennaio 1991 n. 30 recante "disciplina della riproduzione animale";

vista la legge 3 agosto 1999 n. 280: modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

visto il Decreto Interministeriale 19 luglio 2000 n. 403 recante: approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale che, fra l'altro, prevede specifici adempimenti per le Regioni per quanto si riferisce:

1. al rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle stazioni di monta pubblica, degli impianti adibiti alla produzione e distribuzione del materiale seminale per l'inseminazione artificiale, dei gruppi di raccolta e dei centri di produzione di embrioni;
2. alla pratica dell'inseminazione artificiale;
3. ai controlli ed alla vigilanza sull'esistenza ed il mantenimento dei requisiti e degli obblighi inerenti le strutture e gli operatori della riproduzione animale;
4. alla modulistica ed al flusso delle informazioni;

vista la legge regionale 8 luglio 1999 n. 17 relativa a riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, che all'art. 2 comma 1. lettera o) trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

vista la D.G.R. n. 64-700 del 27.09.2010 recante: "Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

considerata la necessità di apportare alcune modifiche al testo delle istruzioni approvate con D.G.R. n. 36-10017 del 10/11/2008 (Disciplina della riproduzione animale. Modifica delle istruzioni per l'applicazione in Piemonte del D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30 del 15 gennaio 1991 concernente la disciplina della riproduzione animale", approvate con D.G.R. n. 16-11162 del 01/12/2003), in particolare allo scopo di semplificare le procedure di presentazione delle domande stesse ed alcuni necessari adeguamenti dei criteri di autorizzazione, nonché di adeguare il riferimento alle Associazioni Provinciali Allevatori ora Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP);

sentita la direzione Sanità ed i settori Agricoltura delle Province;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di sostituire le istruzioni in materia di riproduzione animale approvate per il Piemonte con la D.G.R. n. 36-10017 del 10/11/2008, con quelle in allegato alle presente deliberazione per farne parte integrante;
2. di incaricare la Direzione Agricoltura, sentita la Direzione Sanità, ad emanare le opportune disposizioni che si rendessero necessarie per la corretta applicazione della normativa relativa alla riproduzione animale, o per il recepimento e la diffusione di ogni eventuale successiva disposizione o circolare interpretativa emanata dalle competenti autorità nazionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 30**  
**DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE E RELATIVO REGOLAMENTO DI**  
**ESECUZIONE EMANATO CON D.M. 19 LUGLIO 2000, N. 403**  
**PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE IN PIEMONTE**

Le presenti disposizioni amministrative disciplinano la riproduzione animale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

La Legge 15 gennaio 1991, n. 30, relativa alla "disciplina della riproduzione animale", e successive modifiche ed integrazioni disposte con la Legge 3 agosto 1999 n. 280, il regolamento di attuazione emanato con D.M. 19 luglio 2000, n. 403, ed il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001 pubblicato nella GU del 19/03/2001, n° 65, stabiliscono i criteri generali e gli aspetti organizzativi cui devono fare riferimento le attività relative alla riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.

In particolare sono affidati alle Regioni compiti specifici in materia di rilascio, revoca e sospensione delle autorizzazioni a gestire:

- Stazioni di monta naturale pubblica e/o privata
- Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato
- Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per gli equini
- Centri di produzione embrioni
- Gruppi di raccolta embrioni
- Recapiti

Sono inoltre di competenza delle Regioni ai sensi del D.M. 403/00.

- La gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori (compresi gli agronomi e gli zoonomi) che esercitano la fecondazione artificiale ed il trapianto embrionale
- L'elaborazione e la distribuzione della modulistica relativa alla materia (DM 12.02.2001)
- La raccolta e l'elaborazione dei dati conseguenti.

Si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di consentire la continuità dello svolgimento delle attività relative alla riproduzione animale, in applicazione dell'art. 2 comma 1 lett o) della Legge regionale 10 luglio 1999, n. 17: "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", con l'assegnazione di specifiche competenze alle Province.

## **1. REQUISITI DEI RIPRODUTTORI MASCHI**

### **1.1 Requisiti generali**

I riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e equina, per essere adibiti alla riproduzione, devono risultare iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al registro dei suini riproduttori ibridi e soddisfare le condizioni indicate agli artt.1, 4, 5 e 18 del D.M. n. 403/00, rispettivamente per la monta naturale privata, pubblica e per la produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale. I riproduttori maschi della specie cunicola, limitatamente alla produzione di materiale seminale, devono risultare iscritti al libro genealogico ovvero ad un marchio registrato di conigli riproduttori ibridi.

I Riproduttori maschi devono essere identificati secondo la normativa vigente: per bovini ovini caprini e suini secondo le norme del DPR 317/96 e del DPR 437/2000 e s.m.i., Per la specie equina valgono le disposizioni del D.P.R.12/02/1994 n. 243 e s.m.i. e del DM 05/05/2006 e s.m.i..

### **1.2 Riproduttori bufalini non iscritti al libro genealogico**

L'allevatore che intende impiegare per la riproduzione tori bufalini, per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, avvalendosi della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge n. 30/91, esclusivamente per la fecondazione in monta naturale delle fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio, ne dà comunicazione preventiva alla Direzione Regionale Agricoltura per ogni soggetto maschio impiegato, utilizzando lo specifico modello.

La Regione può vietare l'impiego dei tori bufalini segnalati, qualora non siano accertate le condizioni indicate.

I soggetti devono essere identificati secondo le norme del DPR 317/96 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali." e del DPR 437/2000 Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini e s.m.i..

### **1.3 Riproduttori equini di interesse locale**

L' allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende impiegare per la monta naturale cavalli o asini stalloni per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, avvalendosi della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge n. 30/91 e dell'art 5 del D.M. n. 403/00, presenta annualmente, al Settore Agricoltura della Provincia competente, domanda utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

I "riproduttori equini di interesse locale" sono approvati alla monta naturale privata secondo le procedure previste dalla normativa richiamata se:

- trattasi di cavalli o asini stalloni appartenenti a razze per le quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico in Italia o all'estero;
- sono utilizzati in stazioni di monta privata esclusivamente per la fecondazione delle fattrici dell'allevamento appartenenti al proprietario dello stallone;
- l' allevamento è dotato di stazione di monta equina privata, autorizzata secondo le presenti procedure;
- l'attività di allevamento è limitata ad un numero massimo di fattrici pari a 5 ovvero 10 soggetti, rispettivamente, per la specie equina e per la specie asinina. Un numero di fattrici superiore ha caratteristiche di tipo professionale per cui occorre dotare l'allevamento, di cavalli o asini stalloni iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico.

Le Province, e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, ne autorizzano l'impiego, a seguito di sopralluogo congiunto per accertare le condizioni dichiarate, ed inviano l'elenco dei soggetti autorizzati alle, Direzioni Regionali Agricoltura e Sanità .

I soggetti devono essere identificati secondo la normativa vigente in tema di identificazione degli equidi di cui al DM 05/05/2006 e s.m.i...

Nell'attestato di approvazione vanno riportati, oltre ai dati segnaletici, il nome, il numero di microchip, la data di nascita, gli ascendenti, il Paese di origine, il tipo genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.

Il Settore Agricoltura della Provincia competente può limitare il sopralluogo in allevamento per il riconoscimento di idoneità e l'identificazione dello stallone al primo anno di autorizzazione alla monta.

### **1.4 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, e agli artt. 4, lettere b) e d), e 40 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, commi 1, 2, 2-bis e 2-quater della stessa Legge, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

## **2. STAZIONI DI MONTA**

### **2.1 Stazioni di monta naturale privata**

Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica, con le sole deroghe previste per la monta brada.

## **2.2 Stazioni di monta naturale pubblica**

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale Agricoltura.

La domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale pubblica è presentata al Settore Agricoltura della Provincia competente per territorio utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Provincia provvederà ad inviare copia della richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio per il rilascio del nulla osta igienico sanitario. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti previsti per le stazioni di monta all'art. 3 del D.M. 403/2000.

Il Settore Agricoltura della Provincia effettua l'istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta, ivi compresa la certificazione dell'autorità sanitaria competente, e la trasmette alla Direzione Regionale Agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura, rilascia entro 15 giorni il provvedimento o il diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è cedibile, è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio, e riporta il codice univoco sul territorio nazionale, previsto dalla circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994.

La Direzione Regionale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6 del D.M. n. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

I Certificati di Intervento Fecondativo (CIF), da utilizzare anche per la certificazione di avvenuto accoppiamento, sono tassativamente richiesti al Settore Agricoltura della Provincia, prima dell'inizio della stagione di monta e sono restituiti, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Copia di ogni CIF è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

## **2.3 Stazioni di monta naturale pubblica equina.**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, in allegato alla domanda di autorizzazione, della pianta della struttura coperta adibita alla monta, dotata della barra di contenimento e di pavimentazione antiscivolo lavabile.

Oltre a quanto già previsto al punto 2.2, le stazioni di monta naturale pubblica equina possono essere autorizzate ad effettuare il prelievo del materiale seminale dagli stalloni per l'utilizzazione "fresco tal quale" sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, dovrà indicare in domanda: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce l'operatività del prelievo e dell'utilizzazione del materiale seminale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti, attestati da apposita certificazione rilasciata dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza, e precisamente che:

- a) la stazione disponga di locali ed attrezzature appositi adeguati al prelievo ed alla preparazione del materiale seminale fresco;
- b) siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti AA.SS.LL in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- c) l'operatività del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario;
- d) la stazione disponga di personale idoneo alle specifiche mansioni.

Non devono essere detenute nei locali della stazione delle attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del seme.

Per l'inseminazione artificiale con seme fresco è compilato il CIF firmato dal veterinario responsabile, regolarmente iscritto nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale a cui sia stato assegnato il codice univoco nazionale.

I CIF sono restituiti, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre dell' anno di riferimento.

Una copia è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

Qualora non vengano restituiti non sarà possibile consegnare altri certificati nell'anno successivo e verrà sospesa l'operatività della stazione. La copia dei CIF compilati dovrà essere conservata presso la stazione per almeno tre anni.

La certificazione e la successiva registrazione degli interventi fecondativi su fattrici equine è effettuata secondo le disposizioni degli artt. 33 e 35 del D.M. 403/00.

Entro il 31 dicembre di ogni anno è inviato alla Direzione Regionale Agricoltura l'elenco degli stalloni che operano nella stazione e le relative tariffe di monta.

## **2.4 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

## **3 INSEMINAZIONE ARTIFICIALE**

### **3.1 Stazioni di inseminazione artificiale equina**

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 21 33 e 35 del D.M. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale Agricoltura.

La domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina è presentata al Settore Agricoltura della Provincia competente per territorio utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Provincia provvederà ad inviare copia della richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio per il rilascio del nulla osta igienico sanitario. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti previsti per le stazioni di monta all'art. 8 del D.M. 403/2000.

Il Settore Agricoltura della Provincia effettua l'istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta, ivi compresa la certificazione dell'autorità sanitaria competente, e la trasmette alla Direzione Regionale Agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura rilascia entro 15 giorni, il provvedimento o il diniego dell'autorizzazione, attribuendo alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio. La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9 del D.M. n. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

Le stazioni di inseminazione artificiale equina possono utilizzare esclusivamente materiale seminale refrigerato e congelato prodotto dai Centri di produzione autorizzati. L'elenco dei centri e dei recapiti collegati è presentato nella domanda di autorizzazione e ogni eventuale variazione è tempestivamente comunicata alla Direzione Regionale Agricoltura .

È possibile rilasciare al medesimo richiedente l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato ed una stazione di monta naturale, purché il locale adibito all'inseminazione artificiale sia nettamente separato da quello della monta naturale.

I costi di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore impiegato nella stazione sono resi pubblici e comunicati entro il 31 dicembre, alla Direzione Regionale Agricoltura . Tutte le variazioni sono tempestivamente comunicate alla Direzione Regionale Agricoltura.

I CIF per la stazione di inseminazione artificiale sono richiesti al Settore Agricoltura della Provincia, tramite apposito modello, tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e sono restituiti, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre dell' anno di riferimento.

Qualora non vengano restituiti al Settore Agricoltura della Provincia, non sarà possibile consegnare altri certificati nell'anno successivo e verrà sospesa l'operatività della stazione. La copia dei moduli compilati dovrà essere conservata presso la stazione per almeno tre anni.

Copia dei CIF è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro 60 giorni dalla data di compilazione.

Per l'inseminazione artificiale il CIF deve essere firmato dal veterinario, che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale, regolarmente iscritto nel relativo elenco regionale a cui sia stato assegnato il codice univoco nazionale.

### **3.2 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 7, 9, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Le stazioni di inseminazione artificiale equina non possono distribuire seme ad operatori o veterinari per l'utilizzo al di fuori della stazione medesima.

E' quindi possibile utilizzare le dosi di materiale seminale solo per le fattrici presenti in stazione.

In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

### **3.3 Centri di produzione dello sperma**

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 34, 35, 37, 39, 40 del D.M. 403/00.

La domanda di autorizzazione per la gestione di un centro di produzione dello sperma, corredata dalla relativa documentazione, è presentata alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia dal portale regionale dell'agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura invia copia della richiesta alla Direzione Regionale Sanità per il nulla osta igienico sanitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'art. 12 del D.M. 403/2000.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Regionale Sanità esegue, direttamente o demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli impianti, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Regionale Agricoltura, la quale, effettua l'istruttoria e provvede, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio.

L'autorizzazione è revocata nei casi in cui:

- a) il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti all' art. 13 del D.M. n. 403/00;
- b) vengano meno una o più delle condizioni prescritte per il relativo rilascio.

I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire il materiale seminale congelato esclusivamente ai recapiti autorizzati.

Il materiale seminale congelato può essere distribuito alle aziende agricole, ai medici veterinari e agli operatori pratici di inseminazione artificiale regolarmente iscritti nell'elenco regionale purché il centro di produzione sia dotato di recapito.

Il materiale seminale fresco e refrigerato può essere distribuito direttamente alle aziende agricole, ai medici veterinari e agli operatori pratici di inseminazione artificiale regolarmente iscritti nell'elenco regionale.

Qualora i centri di produzione di materiale seminale equino intendano provvedere anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto, presentano richiesta di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale pubblica equina abilitata all'inseminazione con seme fresco. I locali del centro di produzione adibiti al prelievo del seme ed alla successiva

preparazione e conservazione devono essere nettamente separati da quelli della stazione di inseminazione artificiale con seme fresco. Quest'ultima a sua volta deve possedere tutti i requisiti previsti per tale tipo di struttura.

Le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore sono pubbliche e comunicate tempestivamente alla Direzione Regionale Agricoltura, così come ogni variazione delle condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione.

### **3.4 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 11, 13, 35 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, lettere b) e d), 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, 2, 2-bis e 2-quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

### **3.5 Recapiti**

I recapiti provvedono alla conservazione ed alla distribuzione di materiale seminale congelato e/o di embrioni congelati,

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 10, 14, 15, 16, 34, 35 e 39 del D.M. 403/00.

La domanda di autorizzazione per la gestione di un recapito di materiale seminale e di embrioni, corredata dalla relativa documentazione, è presentata alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura invia copia della richiesta alla Direzione Sanità per il rilascio del nulla osta igienico sanitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'art. 15 del D.M. 403/2000.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Regionale Sanità esegue, direttamente o demandando i Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli impianti, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Regionale Agricoltura, la quale, effettua l'istruttoria e provvede, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione..

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio.

L'autorizzazione è revocata nei casi in cui:

- a) il recapito si renda inadempiente agli obblighi previsti all'art.16 del D.M. n. 403/00;
- b) vengano meno una o più delle condizioni prescritte per il relativo rilascio.

### **3.6 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt.14, 16, 35 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

### **3.7 Inseminazione artificiale in ambito aziendale: suini e conigli**

Per la specie suina l'attività è regolata dalle disposizioni dall'art. 17 e dagli artt. 33 e 35 del D.M. 403/00.

Per la specie cunicola, visto il ricorso sempre maggiore alla pratica di inseminazione artificiale delle fattrici con seme prelevato in ambito aziendale, si ritiene che le norme minime di cui al citato art. 17 del D.M. 403/00 siano applicabili in analogia anche a questa specie per la regolamentazione di tale pratica.

L'attività non è soggetta ad autorizzazione.

Le aziende che provvedono all'inseminazione artificiale delle fattrici (scrofe e coniglie) con prelievo del seme in ambito aziendale ne danno comunicazione preventiva alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

In riferimento all'art. 17 comma 2), lettera d) del D.M. 403/2000, si precisa che per "personale idoneo" si intende un veterinario o un operatore pratico in possesso dei requisiti previsti all'art. 21 del Decreto Ministeriale stesso.

Qualora intervengano modifiche relative alle strutture, all'ubicazione, al medico veterinario responsabile o all'assetto organizzativo, l'azienda provvede tempestivamente a darne comunicazione alla Direzione Regionale Agricoltura, come in caso di cessazione dell'utilizzo di tale pratica.

### **3.8 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art.18, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

### **3.9 Raccolta in azienda di seme di riproduttori razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione**

L'attività è regolata dalle disposizioni dell'art. 20 del D.M. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione.

I centri di produzione che intendano raccogliere materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone o a limitata diffusione, direttamente nelle aziende che li ospitano, presentano domanda alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura invia copia della richiesta alla Direzione Regionale Sanità per il rilascio del nulla osta igienico sanitario.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Sanità esegue, direttamente o demandando i Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico-sanitarie delle attrezzature mobili, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Regionale Agricoltura, la quale, effettua l'istruttoria e provvede, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

I riproduttori maschi debbono comunque possedere i requisiti previsti per la monta naturale pubblica.

I centri già autorizzati da altre Regioni al prelievo in azienda comunicano preventivamente alla Direzione Regionale Agricoltura gli allevamenti in cui opereranno.

### **3.10 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 13, 20, 35 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, lettere b) e d), 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, 2, 2-bis e 2-quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

### **3.11 Pratica della inseminazione artificiale**

L'attività è regolata dalle disposizioni degli art. 21, 33 e 35 del D.M. 403/00.

I veterinari e gli operatori che intendono praticare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti all'elenco tenuto dalla Direzione Regionale Agricoltura.

Le domande di iscrizione sono presentate alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura provvede, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione completa, all'iscrizione e comunica ai richiedenti ed alla Direzione Regionale Sanità il codice univoco nazionale assegnato.

I veterinari e gli operatori di inseminazione artificiale, iscritti all'elenco regionale, che intendano praticare la fecondazione artificiale su fattrici equine, acquistano seme fresco o refrigerato esclusivamente presso i Centri di produzione e seme congelato esclusivamente presso i recapiti autorizzati. Gli stessi professionisti devono dotarsi di CIF per l'inseminazione artificiale richiedendoli al Settore Agricoltura della Provincia, tramite apposito modello, tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e restituendoli, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Copia dei CIF deve essere trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro 60 giorni dalla data di compilazione.

### **3.12 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 21, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Il ripetersi della violazione comporta oltre all'irrogazione della sanzione prevista, la sospensione o la revoca dell'iscrizione negli elenchi; tale provvedimento è adottato dalla Direzione Regionale Agricoltura a seguito di parere obbligatorio di un'apposita commissione regionale indetta dal Responsabile della Direzione Regionale Agricoltura, con la partecipazione:

- dell'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte;
- degli Ordini professionali interessati.
- dell'UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli operatori pratici interessati dal provvedimento.

La commissione regionale ha il compito di esaminare i casi di inadempienza in relazione agli obblighi previsti dal comma 3) e 4) dell'art. 21 e dal comma 4) dell'art. 31 del D.M.403/2000.

### **3.13 Materiale seminale in allevamento**

L'allevatore che si rifornisce, conserva ed utilizza materiale seminale fresco, refrigerato o congelato è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 del D.M. 403/2000.

## **4 EMBRIONI ED OOCITI**

### **4.1 Gruppi di raccolta e Centri di produzione**

L'attività è regolata dalle disposizioni degli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 e 35 del D.M. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione.

La domanda di autorizzazione per la gestione di un "Gruppo di raccolta" o un "Centro di produzione" di embrioni, corredata dalla relativa documentazione, è presentata alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura provvede ad inviare copia della richiesta alla Direzione Regionale Sanità per il rilascio del nulla osta igienico sanitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti rispettivamente agli artt. 26 e 27 del D.M. 403/00.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Regionale Sanità esegue, direttamente o demandando i Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli impianti, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Regionale Agricoltura, la quale, effettua l'istruttoria e provvede, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio.

L'autorizzazione è revocata nei casi in cui:

- a) il Gruppo di raccolta o il Centro di produzione di embrioni si rendano inadempienti agli obblighi previsti rispettivamente dagli artt. 28 e 29 del D.M. n. 403/00;
- b) vengano meno una o più delle condizioni prescritte per il relativo rilascio.

#### **4.2 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, lettere b) e d), 30 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, 2, 2-bis e 2-quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

#### **4.3 Embrioni nell'allevamento**

L'allevatore che intenda conservare per l'utilizzo nella propria azienda embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 32 del D.M. 403/2000.

#### **4.4 Pratica dell'impianto embrionale**

L'attività è regolata dalle disposizioni dell'art. 31, 33 e 35 del D.M. 403/00.

Il veterinario che intenda praticare l'impianto embrionale deve iscriversi all'elenco tenuto dalla Direzione Regionale Agricoltura.

La domanda di iscrizione è presentata alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura

La Direzione Regionale Agricoltura provvede, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione completa, all'iscrizione e comunica ai richiedenti ed alla Direzione Regionale Sanità il codice univoco nazionale assegnato.

#### **4.5 Sanzioni**

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 31, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

La reiterazione della violazione comporta, oltre alla irrogazione della sanzione, la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'elenco, su parere della Commissione prevista al punto 3.12..

### **5 CERTIFICAZIONE, RACCOLTA, ELABORAZIONE DEI DATI DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI**

#### **5.1 Certificazione**

Il D.M. 403/2000, art. 33 comma 3, prevede che tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata siano registrati su apposito registro aziendale, anche nel caso in cui sia praticata la monta brada. Per le stazioni di monta naturale pubblica la certificazione di avvenuto accoppiamento è registrata suiCIF.

Per gli allevamenti iscritti e sottoposti ai controlli funzionali, il CIF può essere sostituito dai modelli semplificati forniti dall'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte conformemente a quanto previsto dall'art. 33, comma 5 del D.M. 403/2000..

#### **5.2 Certificazione degli interventi fecondativi**

La certificazione degli interventi fecondativi in fecondazione artificiale e degli impianti embrionali è effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del D.M. 403/2000, utilizzando la modulistica CIF e Certificati Impianto Embrionale (CIE) conforme agli allegati 1 e 2 del DM 12/02/2001,.

I CIF, i CIE) e i Registri aziendali per la monta naturale sono stampati e predisposti dalla Regione Piemonte e sono disponibili presso i Settori Agricoltura delle Province, e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.

I modelli semplificati utilizzati negli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali, devono comunque garantire i dati richiesti nei CIF previsti dal Ministero, e la firma dell'operatore per ciascun intervento.

Ogni CIF/CIE per la fecondazione di bovini è redatto in triplice copia, una deve essere conservata dall'allevatore, una dal veterinario/operatore pratico e una è trasmessa entro 60 giorni dalla data di compilazione all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche.

Per la fecondazione degli equidi ogni CIF è redatto in quadruplica copia, di cui una è conservata dal responsabile della certificazione, una dal proprietario della femmina, una è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche, ed una è trasmessa al Settore Agricoltura della Provincia competente per territorio.

I moduli e registri sono conservati per i tre anni successivi a quello di riferimento.

### **5.3 Flusso delle informazioni**

La Direzione Regionale Agricoltura invia alla Direzione Regionale Sanità copia di ogni Autorizzazione rilasciata in ottemperanza alle presenti disposizioni.

Il flusso delle informazioni è regolato dall'art. 35 del D.M. 403/2000.

I responsabili della certificazione (veterinari, operatori e gestori di stazioni di monta) fanno pervenire all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro 60 giorni dalla compilazione, la copia del CIF o CIE all'uopo predisposta.

L'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte provvede all'inserimento dei dati raccolti su apposito data-base, da inviare semestralmente alla Direzione Regionale Agricoltura, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre (31 luglio e 31 gennaio).

La Direzione Regionale Agricoltura provvede ad inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i dati aggregati, entro i 90 giorni successivi a ciascun semestre.

I Centri di produzione dello sperma, i Recapiti, i Centri di produzione di oociti ed embrioni ed i Gruppi di raccolta embrioni trasmettono alla Direzione Regionale Agricoltura entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, i registri di carico e scarico, secondo le indicazioni del DM 12/02/ 2001.

I registri sono conservati per i due anni successivi all'anno di riferimento.

Annualmente la Direzione Regionale Agricoltura trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero della Sanità, l'elenco delle strutture autorizzate ai sensi del D.M. 403/2000.

### **5.4 Importazione ed esportazione di bestiame e di materiale da riproduzione**

L'attività è regolata dalle disposizioni degli artt. 13, 16 comma 1, lett. a), 18, 21 comma 3, lett. a, d), 22 comma 2, 23 comma 1, lett. b), 31 comma 4, lett. a, c), 37, 39 e 40 del D.M. 403/00.

Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria. I Centri di produzione sono i soggetti legittimati all'importazione di seme ed embrioni, in quanto soggetti deputati all'esecuzione delle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici/registri anagrafici ed all'effettuazione dei controlli di qualità sia in via diretta sia attraverso l'Istituto Spallanzani, al quale comunicano settimanalmente il numero delle dosi di materiale seminale congelato prodotte, introdotte o importate.

I recapiti detengono e distribuiscono seme ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri di produzione nazionali, l'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato esclusivamente

presso un centro di produzione nazionale autorizzato. I veterinari e gli operatori pratici devono rifornirsi di materiale seminale ed embrioni congelati esclusivamente presso i recapiti autorizzati.

E' esclusa, ai sensi della normativa nazionale, per i recapiti, gli allevatori, i veterinari, gli operatori di inseminazione artificiale, nonché per altri operatori privati, la possibilità di introdurre direttamente materiale da riproduzione da un paese membro della Comunità Europea ovvero da un paese terzo.

### **5.5 Sanzioni**

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli art. 13, 16 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse dai Centri di produzione e dai recapiti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli art. 21, comma 3, lett. a, d) e 31 comma 4, lett. a) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse da veterinari e operatori pratici, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori interessati, che la Direzione Regionale Agricoltura applica con provvedimento motivato previo parere della Commissione prevista al punto 3.12.

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, 2, 2-bis e 2-quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

### **5.6 Vigilanza e controlli**

La vigilanza sulla regolare applicazione della normativa in materia è affidata, secondo le rispettive competenze, ai soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/2000.

In attuazione della Legge regionale 10/07/1999, n. 17, art. comma 1 lett.o) i controlli relativi alla corretta certificazione degli interventi fecondativi, degli impianti embrionali e della registrazione delle monte sono affidati alle Province.

I controlli effettuati dagli Assessorati all'Agricoltura della Regione e delle Province relativi alle domande di aiuto presentate dalle aziende zootecniche, comprendono l'accertamento della documentazione su indicata.

Per quanto attiene alle verifiche spettanti ai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi, viene demandato alla Direzione Regionale Sanità l'elaborazione del "Piano di intervento nel settore della riproduzione animale". Il citato piano potrà avere cadenza annuale o pluriennale.